

Nota tecnica di indirizzo sull'applicazione del Decreto Ministeriale n. 3757 del 09/04/2020, in merito alle rotazioni agrarie nel riso biologico.

Maggio 2020

Con DM n. 3757 del 09/04/2020 è stato modificato il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 e, in particolare, l'articolo 2 sulla produzione vegetale. Il nuovo testo normativo (di seguito in corsivo) stabilisce quanto segue:

Articolo 2 - Produzione vegetale

1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

2) In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese, quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

3) In deroga a quanto riportato al comma 2:

- a) i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, a coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;*
- b) il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.*
- c) gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;*
- d) le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.*

4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

E' evidente che il principio generale sancito al comma 1 deve essere tenuto in debito conto nella scelta della rotazione colturale, qualunque sia la specie coltivata.

Le indicazioni della presente nota di indirizzo riguardano in particolare la coltura del riso, dove da sempre la rotazione viene riconosciuta come fondamentale per la produttività e la sostenibilità agronomica ed economica della coltura, quando è condotta col metodo biologico.

Questo per favorire:

1. il mantenimento della fertilità chimica, fisica e biologica del suolo;
2. il contenimento delle malerbe, nonché di parassiti e patogeni;

3. la detossificazione del suolo da elementi fitotossici il cui aumento è legato all'ambiente sommerso (nel caso di rotazione con colture in asciutta);
4. il miglioramento della struttura del suolo.

Tra le colture da porre in rotazione al riso con funzione miglioratrice, le leguminose da granella a ciclo primaverile-estivo e in modo particolare la soia risultano - in base alle esperienze del Centro Ricerche dell'Ente Nazionale Risi - le più adatte a subentrare nelle condizioni asfittiche lasciate dal riso; inoltre sono ampiamente noti i loro effetti positivi sulla fertilità chimica, fisica e biologica del terreno.

Da parte sua il sovescio di colture intercalari, in particolare di leguminose, è in grado di apportare nutrienti e di incrementare lo sviluppo radicale del riso, aumentandone la produttività; tuttavia esso non può sostituire la necessità della rotazione, a causa del ciclo di breve durata e, nel caso di sovesci autunno-vernini, della mancata presenza in campo durante i mesi di sviluppo delle malerbe e dei parassiti tipici del riso.

Alla luce delle modifiche apportate con il decreto 3757 sopra citato e delle considerazioni sopra esposte, si forniscono le seguenti indicazioni per una sua corretta applicazione in campo.

Secondo la regola generale definita all'art. 2, comma 2, con il riso che rientra nella categoria "colture seminate", può essere adottata una rotazione che vede la coltura risicola alternata a due colture principali, una delle quali può essere un sovescio purché con le caratteristiche previste dal decreto. A titolo di esempio il riso potrebbe essere coltivato in successione a soia e frumento (o orzo) secondo un avvicendamento triennale che agevola la semina del cereale vernino nell'autunno del secondo anno e permette di inserire facilmente dopo il cereale vernino e prima del riso un sovescio o, se ne ricorrono le condizioni, anche una coltura di soia di II raccolto, praticabile in quanto coltura secondaria e non principale.

Qualora invece si volesse sfruttare fino in fondo le possibilità offerte dalla regola generale, il riso potrebbe essere alternato alla soia e a un successivo sovescio autunno/vernino con le caratteristiche di coltura principale, per tornare poi al riso dopo l'interramento del sovescio, una volta raggiunta la fase di inizio fioritura, secondo una rotazione che alterna in due annate riso e soia con l'inserimento obbligatorio di questo tipo di sovescio.

Nel caso invece della deroga prevista all'art. 2, comma 3, lettera b), il decreto conferma che la rotazione può prevedere al massimo tre cicli di riso in un quinquennio.

Da questo punto di vista, la rotazione **riso-riso-riso-soia-mais o cereale autunno/vernino o altra coltura in asciutta**, possibile dal punto di vista normativo, non appare assolutamente consigliabile in quanto la monosuccessione di riso per tre anni porterebbe ad un maggior insediamento delle avversità tipiche di questa coltura.

In base ai criteri sopra esposti e come fortemente consigliato dall'Ente Nazionale Risi sulla base delle numerose prove condotte dal suo Centro Ricerche, appare quindi più adeguata la rotazione **riso-riso-soia-mais o cereale autunno/vernino o altra coltura in asciutta**, per poi riprendere il successivo quadriennio con lo stesso ciclo. In questo caso il riso succede a se stesso per un solo anno, conciliando da un lato l'esigenza di coltivare più frequentemente il riso e dall'altro quella di contrastare efficacemente malerbe e malattie. Inoltre, ogniqualvolta vi sia la possibilità tecnica (vale a dire un periodo di tempo tra due colture principali sufficiente per il raggiungimento di un adeguato sviluppo di quella intercalare), è opportuno inserire una coltura da sovescio o con funzioni di catch crop (coltura che assorbe gli elementi nutritivi a rischio di dilavamento), il cui insediamento è più facile in successione a colture in asciutta.

Infine, per quanto riguarda il cosiddetto "anno zero", dal quale prende avvio il ciclo di successioni da prendere in considerazione nel caso in cui l'azienda utilizzi la deroga prevista al comma 3, lettera b) (*"Il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminose"*), si precisa che esso va individuato nel 2016 (cfr. circolare ministeriale n. 85158 del 24/11/2017).